



Circ. 160/ 2025-2026

Soverato, 10 dicembre 2025

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AGLI EDUCATORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
SITO WEB

Oggetto: Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Studenti/classi Corso diurno	Monte ore annuale personalizzato	Ore di frequenza richieste	Numero massimo di ore di assenza consentite
1^, 2^, 3^, 4^, 5^	1056	792	264
1^, 2^, 3^, 4^, 5^ che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica	1023	767	256

Si precisa che le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza fatta eccezione per i permessi permanenti di entrata posticipata/uscita anticipata richiesti ad inizio anno e inseriti nel RE.

Come deliberato dal Collegio dei docenti, le deroghe al limite massimo di ore di assenza consentite sono riconducibili alle seguenti motivazioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- gravi e documentabili motivi di famiglia
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- documentati motivi di lavoro (**solo per gli studenti del corso serale per adulti**).

Le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L'ENOGASTONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

CON CONVITTO ANNESSO E CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620477 – CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT

Per le tipologie di assenze rientranti nei motivi di deroga, i genitori/tutori saranno chiamati comunque a produrre adeguata certificazione e/o documentazione. A tal proposito, è opportuno puntualizzare che la Legge Regionale n°233 del 25.10.2023, prevede l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni; tuttavia, la suddetta certificazione può essere richiesta e dovrà essere presentata a scuola al rientro dalla malattia nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico. Tutta la documentazione relativa ad eventuali deroghe sarà custodita dai docenti coordinatori di classe ed esaminata in sede di scrutinio finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Renato Daniele

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)